

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26459 Anno 2021

Presidente: COSTANZO ANGELO

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 25/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Iannone Luigi, nato a Reggio Emilia l' 1/12/1977

avverso il decreto del 15/12/2020 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria del sostituto Procuratore generale, Lori Perla, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7/11/2019 con il quale è stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti della impresa individuale omonima facente capo al ricorrente e di tutti i beni strumentali, rapporti bancari e finanziari ad essa riferibili ed è stata invece rigettata la richiesta di applicazione della misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale per difetto dell'attualità della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.



In particolare, Iannone Luigi è stato ritenuto pericoloso perché indiziato di appartenere al "clan Zagaria dei Casalesi" nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2013, per avere tramite la sua impresa individuale assicurato al predetto clan di conseguire parte dei profitti ricavati dalle aggiudicazioni di appalti pubblici conseguiti grazie agli accordi tra camorristi, imprenditori e dirigenti sanitari dell'Ospedale di Caserta.

In particolare "la ditta individuale fu utilizzata per consentire il monopolio degli appalti sull'ospedale di Caserta come si rinviene dalle due sentenze penali di condanna. Risultando [...] dunque condizionata in modo tale dalle dinamiche criminali del clan con l'assunzione di monopolio all'interno dell'ospedale attraverso bandi ed affidamenti parcellizzati e costruiti su misura, reso possibile dal dominio sull'ospedale del clan Zagaria...".

2. Nell'interesse di Luigi Iannone, il suo difensore ha proposto ricorso articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2020, n.149 che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19.

In particolare, denuncia la violazione del c.d. contraddittorio cartolare, per non avere la Corte di appello preso atto che il Procuratore Generale non ha presentato le proprie conclusioni scritte che la norma richiamata impone come obbligatorie.

Il secondo comma dell'art. 23 cit. stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello in via telematica che poi la Cancelleria provvede a trasmettere immediatamente con lo stesso mezzo alle altre parti che, diversamente dal pubblico ministero, hanno facoltà e non l'obbligo di presentare le proprie conclusioni con atto scritto.

In tal modo la difesa non è stata messa in condizione di esercitare la propria facoltà non potendo controdedurre ad una tesi eventualmente dissonante dalla propria, con conseguente nullità assoluta ex art. 178, lett.b) e c), cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo denuncia difetto della motivazione e violazione di legge in merito all'utilizzo improprio della confisca di prevenzione in luogo della confisca penale di beni ritenuti strumentali alla commissione di reati per i quali la sentenza di condanna non è ancora divenuta irrevocabile, avendo la Corte di cassazione in accoglimento del ricorso di Iannone annullato con rinvio la sentenza di merito.

Al riguardo si osserva che la Corte di appello pur dando atto che l'impresa è stata costituita con risorse lecite e non sproporzionate al suo reddito, ne ha disposto la confisca sostanzialmente perché utilizzata come mezzo per le attività criminali del clan camorristico, con ciò violando l'art. 24 d. lgs. n. 159/2011 che prevede quali presupposti della confisca la sproporzione tra il valore dei beni detenuti ed il reddito dichiarato dal prevenuto o, alternativamente, l'origine anche solo indirettamente illecita dei beni medesimi.

Si richiama sul punto la sentenza n. 2703/2019 del 6 dicembre 2018 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, Di Caterino, che ha affermato che "Ai fini della legittimità del provvedimento ablativo è dunque irrilevante che il bene, qualora non di valore sproporzionato o di origine illecita, sia stato utilizzato per la consumazione di un reato, circostanza in grado di legittimarne eventualmente la confisca penale nel procedimento di cognizione".

Si censura la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto accertata la provenienza illecita dei beni confiscati quale frutto o reimpiego dei profitti illeciti conseguiti attraverso l'aggiudicazione degli appalti gestiti dal Clan, sebbene la difesa avesse evidenziato la scarsa rilevanza economica di tali profitti connessi a tali attività rispetto agli utili complessivi di impresa, non essendo sufficiente il semplice sospetto che il patrimonio aziendale si sia accresciuto grazie ai profitti del "patto scellerato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo si deve rilevare che la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ma non anche la nullità prevista alla lett. c) del medesimo articolo, che riguarda l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, perché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni.

L'art. 23-bis, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto."

Sebbene, la predetta normativa nel prevedere una forma di contraddittorio cartolare, analogo a quello previsto nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen. non essendo

prevista la partecipazione di presenza all'udienza, se ne differenzia per il carattere vincolato delle conclusioni del pubblico ministero, che sono invece ritenute facoltative nel rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., essendo consolidato l'orientamento secondo cui l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presupposto necessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione del ricorso.

Al riguardo si è anche affermato che nel giudizio di cassazione, l'omessa formulazione, in tutto o in parte, delle conclusioni da parte del procuratore generale, prevista dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non impedisce la decisione del collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Vertinelli, Rv. 279552).

Nel procedimento camerale cartolare previsto dalla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, deve ritenersi che la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero costituisca invece un adempimento formale necessario attraverso il quale si concretizza la partecipazione della parte pubblica al procedimento.

La sopra richiamata disposizione normativa prevede, infatti, espressamente che " *il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica...*" mentre prevede come facoltativa solo la formulazione delle conclusioni delle altre parti private che " *possono*" presentare le proprie conclusioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

Tuttavia, per il principio della tassatività della cause di nullità, si deve ritenere che detta violazione rientri nella previsione delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen., inquadrabile nella categoria delle nullità a regime intermedio, non vertendosi nel caso di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., trattandosi di disposizioni che riguardano la partecipazione del pubblico ministero al procedimento e non anche l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

2. Non possono condividersi le argomentazioni del ricorrente secondo cui l'omessa formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero avrebbe impedito anche alla difesa di formulare le proprie conclusioni, in mancanza di un contraddittorio sostanziale ed effettivo dovuto all'inerzia della parte pubblica.

La formulazione delle conclusioni da parte della difesa, seppure regolata in modo da garantire alla stessa la previa comunicazione per via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, attraverso la previsione di termini processuali diversi, non è evidentemente preclusa dalla mancanza di argomenti contrari espressi dalla parte pubblica, non potendo tale inerzia essere pregiudizievole per la esposizione delle proprie ragioni, atteso che neppure esiste un obbligo del pubblico ministero di prendere posizione su tutte le questioni dedotte dalla difesa.

Diversamente, una lesione del contraddittorio formale, rispetto al quale avrebbe potuto ravvisarsi un interesse anche della parte privata ad eccepire la relativa violazione, sarebbe stato

configurabile nel solo caso in cui fosse stato impedito in modo assoluto al pubblico ministero di partecipare all'udienza, ove fossero state cioè omesse le previste comunicazioni (analogamente, con riguardo al procedimento di esecuzione, si veda la sentenza Sez. 6, n. 50176 del 18/07/2017, M., Rv. 271544, con la quale è stato affermato che la parte privata non è legittimata, per carenza di interesse a far valere la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione all'udienza del pubblico ministero, regolarmente avvisato).

In tale caso sarebbe stato compromesso, infatti, l'interesse della difesa al regolare svolgimento dell'udienza attraverso la partecipazione del pubblico ministero, la cui posizione in linea teorica avrebbe potuto essere anche adesiva e non di contrapposizione rispetto alle richieste della difesa.

Pertanto, trattandosi di una nullità che consegue alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata".

Rileva, poi, anche l'ulteriore preclusione prevista dall'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. secondo cui "quando la parte vi assiste la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo".

Pertanto, oltre ad essere carente l'interesse della difesa ad eccepire la dedotta violazione, si deve rilevare che la relativa eccezione avrebbe dovuto comunque essere dedotta nelle conclusioni scritte, che potevano essere depositate anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176.

3. Non di meno inammissibili risultano anche le ulteriori doglianze contenute nel secondo motivo con le quali sono state, invece, contestate la motivazione e la legittimità del decreto di confisca.

Si deve premettere al riguardo che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

La questione dedotta è di fatto, inquadrabile nel vizio della motivazione, quindi non censurabile in sede di legittimità in materia di misure di prevenzione.

Peraltro, il motivo è anche generico perché non sono stati specificamente indicati gli atti istruttori oggetto del dedotto travisamento, delineandosi un travisamento del fatto più che della

prova, che si risolve in una rivalutazione dell'intero compendio probatorio precluso al giudice di legittimità.

In realtà la Corte di appello ha preso atto della distinzione tra confisca penale e confisca di prevenzione, quindi ha recepito il principio di diritto affermato nel precedente di legittimità richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 2703 del 21/01/2019, Di Caterino, non massimata), ma ha ritenuto accertato che i beni aziendali sequestrati costituissero il frutto del reimpiego dei proventi degli appalti ottenuti grazie all'appoggio del clan dei casalesi.

Sul punto il ricorso è generico perché asserisce che l'entità dei profitti illeciti correlati con gli appalti illecitamente aggiudicati sarebbe minima mentre la Corte di appello ha affermato che il profitto di 505 mila euro in sette anni era dovuto unicamente agli appalti ottenuti per gli accordi con il predetto clan camorristico.

Peraltro, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 277225).

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Angelo Costanzo

